“Spending review” e affidamento diretto di beni e servizi fino a 40 mila euro mediante il Sistema Telematico di acquisto Regione Toscana (START)

Aggiornate al 26 novembre 2013

A cura di Eleonora Santini e Francesco Banchini

REGIONE TOSCANA

Programma giornata

1) Il quadro attuale della normativa: richiamo sintetico e aggiornamento sugli attuali indirizzi del governo per la spending review

2) Il nuovo modulo di S.T.A.R.T.: gli acquisti fino a 40.000 – demo

3) Domande

REGIONE TOSCANA

q La “spending review”

- Spending Review è un termine inglese che significa italianamente “revisione della spesa”
- Nella finanza italiana è stata introdotta in via sperimentale con la legge finanziaria del 2007 da Padoa Schioppa, Ministro dell'Economia e Finanze nel secondo Governo Prodi.
- Successivamente è stata trasformata in programma permanente ad opera della legge finanziaria per il 2008.

- In pratica è l'analisi dei capitoli di spesa dei singoli dicasteri diretta ad individuare dove il governo può tagliare per risparmiare

- La revisione della spesa pubblica investe anche gli acquisti delle amministrazioni pubbliche

- Ministro Fabrizio Saccomanni: “la spending review è il pilastro della politica economica attuale” (15 novembre 2013)

- Il primi di ottobre (2013) è stato nominato il nuovo commissario alla spending review Carlo Cottarelli, già responsabile del Dipartimento affari di bilancio del Fondo monetario internazionale. Ha un curriculum “a prova di bomba”: Banca d’Italia, ufficio studi dell’Eni e Fondo monetario, da dove ha monitorato i conti pubblici di un’infinità di nazioni. Ha un contratto di 3 anni.

3 - La spending review: in generale

- In linea con quanto già previsto dalla legge di stabilità, gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica nel triennio 2015-2017 sono:
  3,6 miliardi nel 2015
  8,3 miliardi nel 2016
  11,3 miliardi dal 2017

- il Governo ha chiesto al Commissario di coordinare una prima ricognizione tecnica per identificare “almeno una parte di tali misure entro la fine di febbraio del 2014”, che costituirà la base per una revisione del quadro di programmazione della spesa da implementare nella primavera del 2014. Obiettivo: riduzione di 1,5 miliardi nel 2014.

- Una seconda fase di ricognizione tecnica avrà luogo nel corso del 2014 come input alla legge di Stabilità per il 2015

REGIONE TOSCANA

- Per la prima volta la spending review italiana presenta obiettivi speficifi:
  - § 1) quantitativo: tagliare 32 Mld di euro in 3 anni (2 punti PIL)
  - § 2) finalizzazione: - riduzione tasse sul lavoro
    - investimenti infrastrutturali
    - riduzione debito pubblico

- sono stati costituiti 25 gruppi di lavoro
- Il lavoro del Commissario ha due obiettivi principali: 1. condurre la RS delle amministrazioni pubbliche e società controllate (come definite all'art. 49-bis del Decreto del "Fare") per il periodo 2014-16. 2. istituzionalizzare il processo di RS in modo che diventi parte integrante del processo di preparazione del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.
- Il fine di queste attività è la modernizzazione delle procedure e modalità di spesa delle amministrazioni pubbliche in modo da fornire servizi pubblici di alta qualità al più basso costo possibile per il contribuente.

REGIONE TOSCANA

- La Finanziaria 2007: istituzione di una commissione per occuparsi della finanza pubblica

- DL 52/2012: Comitato Interministeriale per la revisione della spesa pubblica (art. 1) e Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi (art. 2)

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (“Decreto del Fare”)

Art. 49-bis.(Misure per il rafforzamento della spending review)

1. Al fine di coordinare l’azione del Governo e le politiche volte all’analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualita’ dei servizi pubblici offerti, e’ istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dell’interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attivita’ di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa.

REGIONE TOSCANA

- La spending review in versione italiana è stata avviata in via sperimentale dalla legge finanziaria per il 2007 ed è stata trasformata in programma permanente ad opera della legge finanziaria per il 2008.

A partire dal 2011 la S.R. ha preso forma con i seguenti provvedimenti:

1) D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 15 luglio 2011 n. 111.

2) L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)

3) Decreto "Salva Italia" n. 201 del 6.12.2011 convertito con la legge 22.12.2011 n. 214

4) D.L. 7 maggio 2012 n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con L. 6 luglio 2012 n. 94

5) D. L. n. 87 del 27 giugno 2012, relativo a “Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.” (GU n. 148 del 27-6-2012)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2012. Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.

6) D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012 n. 135, concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”

(G.U. n. 189 del 14 agosto 2012)

7) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213

8) Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”

9) D.L. n. 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (DL Fare)

10) D.L.31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125

11) PdL di Stabilità 2014

REGIONE TOSCANA

- L. 23 dicembre 1999 n. 488: articolo 26 comma 3
(legge finanziaria per 2000)

- L. 23 dicembre 2000 n. 388: art. 58
(legge finanziaria per 2001)

- L. 27 dicembre 2006 n. 296: art. 1 commi 449 e 450
(legge finanziaria 2007)

- L. 6 luglio 2012 n. 94: art. 7

(disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica)

- L. 135/2012: art. 1 comma 1

(disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica)

- L. 228/2012: art. 1 commi 143, 149

(legge di stabilità 2013)

REGIONE TOSCANA

- D.L. 69 del 21.06.2013: Artt. 26 bis, 31, 32 e 49 ter
  (disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, Decreto del "Fare") convertito con L. n. 98 del 09.08.2013

- D.L. 101/2013: art. 1
  (disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)

- Legge stabilità 2014

REGIONE TOSCANA

- Codice dei Contratti pubblici

(D.lgs. n. 163/2006)

- Regolamento attuativo del Codice: artt. 289, 328

(D.P.R. n. 207/2010)

- L.R. 13 luglio 2007 n. 38: Capi I-VI (artt. 1-49)

"Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

REGIONE TOSCANA

- L. 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria per 2000)

articolo 26 comma 3

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

REGIONE TOSCANA

In sintesi le PP.AA., ai sensi dell'articolo 26 comma 3

- possono ricorrere alle convenzioni Consip

ovvero

- ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili

- la stipula del contratto in violazione è causa di responsabilità amministrativa
- parametri per la determinazione del danno erariale
- non sono soggetti i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti
- non sono soggette le centrali di acquisto regionali (art. 1 L.135/2012)

REGIONE TOSCANA

- L. 23 dicembre 2000 n. 388: art. 58

(legge finanziaria per 2001)

- Art. 58 Consumi intermedi

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

REGIONE TOSCANA

In sintesi:

- Le PP.AA. sono definite all'articolo 1 del Dlgs n. 29/1993, ovvero dall'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165:

  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legoslativo 30 luglio 1999 n. 300.
- Le convenzioni sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (Consip spa) per conto del Ministero
- Le convenzioni devono indicare i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità ed il periodo di efficacia

REGIONE TOSCANA

q L. 27-12-2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

q In particolare l'articolo 1 commi 449 e 450

q Le suddette disposizioni sono state modificate con il D.L. 7-5-2012 n. 52 convertito con L. 94/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2012, n. 106.
(art. 7 "Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto")

q L'art. 1 comma 450 è stato modificato dalla legge n. 228/2012 (art. 1 comma 149)

- 1. 449 L.296/2006. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165 e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A

- Art 1. Comma 450 L.296/2006, in vigore dal 1 gennaio 2013

Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. [..]

REGIONE TOSCANA

In sintesi:

- Le "restanti" amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Dlgs 165/2001 (ovvero le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs 300/1999)

- possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 (centrali di committenza regionali)

- ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti

- per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso:

  - al mercato elettronico della pubblica amministrazione

  - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328

  - ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

REGIONE TOSCANA

q L. n. 135/2012: art. 1 comma 1:

Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26 comma 3 della L. 488/1999 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, di detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26 comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

REGIONE TOSCANA

In sintesi

I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26 comma 3 della L. 488/99 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa

- sono nulli
- costituiscono illecito disciplinare
- sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini del danno erariale si tiene anche conto della differenza del prezzo consip e quello indicato nel contratto

REGIONE TOSCANA

Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 200.000 euro:

- Le PP.AA. hanno facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro

- ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili come limiti massimi di spesa

REGIONE TOSCANA

Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 200.000 euro:

E' obbligatorio:

- il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip (MEPA)
- ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
- ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

- Resta facoltà del ricorso alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro ovvero all'utilizzo dei relativi parametri prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili come limiti massimi di spesa

- Vi rientrano tutte le tipologie di spesa, anche le acquisizioni che ricadono nell'articolo 125 del codice contratti (Corte conti Sez. Controllo Lombardia parere n. 92 del 18/03/2013)

- I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione dell'articolo 26 comma 3 della L. 488/1999 e degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, con le conseguenti responsabilità a carico dei dirigenti

- I contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento sono illegittimi e pertanto annullabili a seguito di impugnazione con ricorso.

- Si può procedere ad autonoma procedura di acquisto:

1) Per i lavori pubblici, che sono e restano esclusi dall'ambito di applicazione della manovra.

2) per forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, quando non sono attivi le convenzioni o gli accordi-quadro. In ogni caso si utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti

3) per forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, quando la fornitura o il servizio oggetto della convenzione non siano idonei per mancanza di qualità essenziali rispetto alle necessità/corrispondente a quelli richiesti dell'Amministrazione (Parere 18/03/2013 n. 92 Corte Conti Sez. Controllo Lombardia)

4) Per forniture e servizi nelle ipotesi di cui all' art.57): per ragioni di natura tecnica e artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (comma 2 lett. b), per forniture complementari (comma 3: lett. b), servizi complementari e ripetizione dei servizi analoghi (comma 5)

- A seguito delle modifiche alla disposizione dell'art.1 comma 450 della L.296/2006 introdotta dalla L. n. 228/2012, il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure diventa un'alternativa per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria

- Come precisato dalla Corte dei Conti Sez. Lombardia Par. n. 312 del 18.07.2013, il ricorso al sistema telematico di acquisto costituisce una vera e propria forma equipollente di e-procurament.

- Ciò in quanto i servizi di centralizzazione presi in considerazione dalle disposizioni richiamate non si limitano all'acquisto centralizzato, bensì alla predisposizione d'infrastrutture informatiche in grado di aumentare trasparenza, celerità e quindi economicità degli acquisti, configurandosi come piattaforme telematiche, garantendo il rispetto delle condizioni legali di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure descritte nell'art. 295 del D.P.R. n. 207/2010, le caratteristiche tecniche delle comunicazioni telematiche previste dall'art. 77 del Codice degli Appalti, nonché l'utilizzo delle previsioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.).

"Occorre inoltre rilevare che le funzionalità offerte dai sistemi telematici, resi fruibili dalle centrali di committenza regionali alla platea delle amministrazioni locali, possono garantire talune funzionalità aggiuntive rispetto ai cataloghi predefiniti di beni e di servizi presenti sul MEPA, consentendo l'individuazione selettiva di una categoria merceologica non presente nel sistema o nel mercato elettronico, ovvero la possibilità di utilizzare una piattaforma telematica per la gestione dell'intera procedura di acquisto, indipendentemente dalla forma di gara in concreto utilizzata.
Il legislatore, quindi, pare distinguere tra strumenti telematici (di cui al riportato articolo 289 del Regolamento al Codice degli Appalti) e mercati elettronici (di cui all'articolo 328 del Regolamento medesimo), attribuendo alla prima categoria un'accezione più ampia entro cui possono essere ricondotti le diverse tipologie di procedure conosciute dal codice degli appalti."

Procedure contrattuali sotto soglia comunitaria

- Obbligo di effettuare acquisti

tramite convenzioni/accordi quadro Consip o tramite MEPA accessibile dal sito www.acquistinretepa.it

oppure

tramite l'utilizzo del sistema S.T.A.R.T. il Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana accessibile dal sito www.e.toscana.it/start

- Sanzioni:

§ Nullità/annullabilità dei contratti (stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del DL 95/2012)

§ illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa (art. 1 co. 1 DL 95/2012)

- ACQUISTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

(oltre Euro 200.000,00)

- Convenzioni
- Accordi-quadro
- Sistema Dinamico di acquisizione

- ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

(inferiori ad Euro 200.000,00)

- Convenzioni
- Accordi-quadro
- Sistema Dinamico di acquisizione
- Mercato Elettronico

- Il Sistema Telematico di Acquisizione della Regione Toscana può essere utilizzato dagli enti registrati nei seguenti casi:

  - Appalti di lavori pubblici

  - Procedure per forniture e servizi in alternativa alle convenzioni/accordi quadro attivi predisposti da CONSIP o MEPA

Piattaforma e software di proprietà di Regione Toscana

Presenza di un Gestore per l'assistenza a tutti gli utenti

Sistema totalmente fruibile in modalità web

Uso di firma digitale per la documentazione scambiata

Comunicazioni effettuate interamente attraverso il Sistema

L'istituto del sistema telematico di acquisto trova il suo unico riferimento normativo chiaro all'art. 289 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, rubricato "Sistema informatico di negoziazione", secondo cui un sistema informatico di negoziazione è costituito "da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti, realizzato in conformità dell'articolo 77 del codice e con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiuto nell'ambito delle procedure". Al comma 2 si precisa che "le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.

Come affermato da numerosi pareri della Corte dei Conti, nell'ambito delle ipotesi in cui l'Ente Locale è legittimato ad effettuare un acquisto autonomo si configurano le fattispecie in cui l'oggetto dell'acquisizione non è presente nelle categorie merceologiche del Mepa o altro Mercato Elettronico (Corte dei Conti sezione Marche PAR n. 169/2012 e sezione Lombardia n.89/2013/PAR; n. 165/2013; sezione Piemonte, deliberazione n.271/2012/PAR), ma occorre anche considerare la valenza dei sistemi telematici di acquisto delle centrali regionali di riferimento (Corte Conti Sez. Lombardia n. 312/2013), potendo quindi effettuare autonome procedure di acquisto seppure telematiche negli stessi casi

31 - Che cosa cambia per gli acquisti di beni e servizi
Le caratteristiche di START

REGIONE TOSCANA

dalla ceralacca...

Cos'è START?

START nasce da una politica d'innovazione tecnologica della Regione Toscana, attuata con le leggi regionali n. 1/2004 e n. 38/2007, volta a diffondere gli strumenti di e-procurement sul territorio regionale.
Dal 2007 **START** consente di svolgere gare aperte, ristrette e negoziate per l'affidamento di forniture, servizi e lavori con modalità interamente telematica.

A chi si rivolge?

- Province e Comuni
- Aziende e Agenzie regionali
- Aziende sanitarie e ospedaliere
- Altre pubbliche amministrazioni presenti in Toscana
- Imprese

Con quali obiettivi?

START contribuisce alla:

- semplificazione amministrativa
- crescita della concorrenza
- collaborazione tra i vari settori della Pubblica Amministrazione
- crescita professionale dei soggetti operanti nel settore degli appalti
- tutela dell'ambiente attraverso la riduzione del consumo di carta

Come funziona?

La gestione delle gare sul sistema consente

alla stazione appaltante di:

- rendere disponibile tutta la documentazione di gara
- effettuare comunicazioni durante la procedura
- ricevere e valutare le offerte
- aggiudicare la gara
- comunicare l'aggiudicazione al vincitore ed agli altri partecipanti

all'impresa di:

- presentare l'offerta e la documentazione relativa
- disporre di un sistema di comunicazioni per chiedere e ricevere chiarimenti in tempo reale

Con quali benefici?

- riduzione dei tempi e dei costi per la predisposizione, la partecipazione e lo svolgimento della gara
- trasparenza, imparzialità, correttezza e semplificazione
- conoscenza dei chiarimenti forniti in modo anonimo e simultaneo
- facilitazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese
- riduzione della possibilità di errori nella presentazione dell'offerta

Infrastruttura informatica, accessibilità e riservatezza

START è realizzato con tecnologie informatiche di avanguardia, ha praticità di navigazione, è semplice e intuitivo, utilizza la firma digitale, garantisce l'accesso e l'espletamento in piena sicurezza di tutte le fasi di gara.

...alla busta digitale!

- Consulenza telefonica
- Pubblicazione slide sugli argomenti delle giornate informative
- Pubblicazione di documenti esplicativi e delle risposte a quesiti scritti degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, sul sito:

http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/osservatori_consulenza.wp

Grazie dell'attenzione!!